

COMUNE DI PIETRAMONTECORVINO

Provincia di Foggia



REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL CANONE PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI E DI AREE PUBBLICHE

INDICE

Istituzione del canone – Articolo 1

Finalità – Articolo 2

Classificazione del Comune - Articolo 3

Oggetto – Articolo 4

Concessionario - Articolo 5

Distinzione tra le occupazioni - Articolo 6

Occupazioni abusive - Articolo 7

Occupazioni d'urgenza - Articolo 8

Concessioni - Articolo 9

Modalità per la richiesta delle concessioni – Articolo 10

Modalità per il rilascio delle concessioni - Articolo 11

Domande concorrenti - Articolo 12

Rinnovi e cessazioni - Articolo 13

Modifica o sospensione della concessione - Articolo 14

Revoca della concessione - Articolo 15

Estinzione della concessione - Articolo 16

Obblighi del concessionario - Articolo 17

Criteri per la determinazione della tariffa di base - Articolo 18

Categoria della località - Articolo 19

Durata delle occupazioni - Articolo 20

Applicazione del canone - Articolo 21

Occupazioni permanenti con condutture, cavi, impianti, ecc. - Articolo 22

Esclusioni - Articolo 23

559926

Esenzioni - Articolo 24

Riduzioni - Articolo 25

Modifiche tariffarie - Articolo 26

Versamento del canone per le occupazioni permanenti - Articolo 27

Versamento del canone per le occupazioni temporanee - Articolo 28

Riscossione coattiva - Articolo 29

Rimborsi - Articolo 30

Affidamento in concessione del servizio - Articolo 31

Funzionario responsabile - Articolo 32

Sanzioni - Articolo 33

Contenzioso - Articolo 34

Abrogazioni - Articolo 35

Norme transitorie e finali - Articolo 36

Rinvio - Articolo 37

Entrata in vigore - Articolo 38

Allegato A

Allegato B

Articolo 1

Istituzione del canone

1. Ai sensi e per gli effetti del Decreto Legislativo 15.12.1997, n° 446 é istituito nel Comune di Pietramontecorvino il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, che sarà applicato secondo le disposizione del presente Regolamento.
2. Con il termine "canone" si intende il canone per la occupazione di spazi ed aree pubbliche così come definito dal Decreto Legislativo indicato al precedente comma.
3. Con i termini "suolo pubblico" e "spazio pubblico" si intendono le aree pubbliche e relativi spazi soprastanti e sottostanti appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune e le aree di proprietà privata sulle quali risulti regolarmente costituita nei modi e termini di legge, una servitù di pubblico passaggio.
4. Con i termini "occupazione" e "occupare" si intende la disponibilità o l'occupazione anche di fatto di suolo pubblico, di spazi pubblici o di beni appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune, delle aree di proprietà privata sulle quali risulti regolarmente costituita nei modi e termini di legge, una servitù di pubblico passaggio e delle aree mercatali, attrezzate e non, che le sottragga all'uso generale della collettività .

Articolo 2

Finalità

1. Il presente Regolamento ha lo scopo di definire:
 - a) le modalità per la richiesta il rinnovo, il rilascio e la revoca delle concessioni;
 - b) la misura della tariffa;
 - c) la classificazione in categorie delle strade, aree e spazi pubblici;
 - d) le modalità ed i termini per il pagamento e la riscossione, anche coattiva;
 - e) le agevolazioni, le esenzioni, le riduzioni e le sanzioni.

Articolo 3

Classificazione del Comune

1. 1. Il Comune di Pietramontecorvino agli effetti dell'applicazione del canone è assegnato alla classe 1.1(inferiore a 20.000 abitanti) di cui all'art.63 comma 1 lett. f), punto 1 del Decreto Legislativo 15.12.1997, n° 446 e successive modifiche, prendendo a base il numero degli utenti alla data del primo gennaio di ogni anno.

Articolo 4

Oggetto

1. Oggetto dell'assoggettazione al canone per la occupazione di spazio pubblico è la sottrazione - per la superficie comunque effettivamente occupata - del suolo pubblico all'uso indiscriminato della collettività per lo specifico vantaggio di singoli soggetti.

2. E' fatto divieto di occupare il suolo pubblico nonché lo spazio ad esso sovrastante o sottostante senza la prescritta concessione comunale rilasciata ai sensi di legge.

Non è richiesta la concessione per occupazioni occasionali di durata non superiore a ore 1 e per quelle determinate dalla sosta dei veicoli, per il tempo necessario al carico ed allo scarico delle merci.

3. Quando l'occupazione, anche senza titolo, riguardi le aree di circolazione costituenti strade, ai sensi del nuovo Codice della Strada di cui al Decreto Legislativo 30.04.1992 n. 285, è successive modificazioni, è fatta salva l'osservanza delle prescrizioni dettate dal Codice stesso e dal relativo Regolamento di Esecuzione ed Attuazione di cui al DPR 16.12.1992 n. 495 e successive modifiche e, in ogni caso, l'obbligatorietà per l'occupante di non creare situazioni di pericolo o di intralcio alla circolazione dei veicoli e dei pedoni.

4. Sono soggette al canone le occupazioni di qualsiasi natura effettuate, anche senza titolo, nelle strade, nei corsi, nelle Piazze e comunque sui beni appartenenti al demanio ed al patrimonio

indisponibile del Comune.

5. Sono, parimenti, soggette al canone le occupazioni di spazi sovrastanti e sottostanti, comprese quelle poste in essere con condutture e impianti di servizi pubblici.

6. Il canone si applica, altresì, alle occupazioni realizzate su tratti di aree private sulle quali risulta costituita la servitù di pubblico passaggio. La servitù di uso pubblico, ai fini dell'applicabilità del Canone, si intende validamente istituita in presenza di uno specifico titolo costitutivo o per usucapione. E', in ogni caso, da escludere l'esistenza della servitù pubblica di passaggio nel caso in cui non sussista l'utilità pubblica dell'area privata.

7. Per tutta la durata della concessione l'area non può essere concessa a soggetti terzi, ad esclusione dei posteggi mercatali, temporaneamente non occupati dai titolari della relativa concessione in un mercato, che sono assegnati giornalmente, durante il periodo di non utilizzazione da parte del titolare, ai soggetti legittimati ad esercitare il commercio sulle aree pubbliche, che vantino il più alto numero di presenze nel mercato di cui trattasi (comma 11 art.28 del D.L.vo 31.03.1998, n.114).

8. E' presupposto dell'applicazione del canone, la sottrazione delle aree e degli spazi pubblici all'uso indiscriminato della collettività per lo specifico vantaggio di singoli soggetti, quindi, la superficie comunque effettivamente concessa, indipendentemente dalla superficie occupata.

Articolo 5

Concessionario

1. Il canone è dovuto dal titolare dell'atto di concessione o, in mancanza dell'atto amministrativo, dell'occupante di fatto.

2. Nel caso di più titolari per l'uso comune del suolo pubblico, il canone è dovuto da uno dei titolari con diritto di rivalsa.

3. Qualora l'occupazione sia inserviente ad un condominio, il soggetto passivo del canone è l'amministratore.

Articolo 6

Distinzione tra le occupazioni

1. Le occupazioni di spazio pubblico sono permanenti e temporanee:

a) sono permanenti le occupazioni aventi comunque durata non inferiore all'anno, che comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti, e che siano effettuate a seguito del rilascio di un atto di concessione che disciplina gli obblighi e le attività del concessionario connessi alla utilizzazione del suolo pubblico, nonché la durata della concessione medesima. Si definiscono annuali le occupazioni permanenti che necessitano del rinnovo annuale periodico mediante rilascio di una nuova concessione; si definiscono pluriennali le occupazioni effettuate a seguito di concessione con durata superiore ad un anno;

b) sono temporanee le occupazioni di durata inferiore all'anno anche se ricorrenti e, di fatto, tutte quelle residuali rispetto alle permanenti, e quelle riferite all'edilizia.

2. Ai fini dell'applicazione del canone, sono inoltre considerate:

a) permanenti le occupazioni di aree destinate all'esercizio del commercio al dettaglio su aree pubbliche così come definito dal D.Lvo 114/1998, se concesse con atto amministrativo di durata non inferiore ad un anno e per tutti i giorni feriali della settimana;

b) temporanee le occupazioni aree destinate all'esercizio del commercio al dettaglio su aree pubbliche, così come definito dal D.Lvo n. 114/1998, realizzate per una durata inferiore a tutti i giorni feriali della settimana ancorché la concessione sia annuale o pluriennale;

c) ricorrenti le occupazioni per cui sono state rilasciate concessioni per periodi specificati e compresi nell'anno, oltre a quelle a carattere stagionale che si ripetono;

d) temporanee le occupazioni abusive e quelle che, di fatto, si protraggono oltre il periodo concesso, anche se non inferiore all'anno.

Articolo 7

Occupazioni abusive

1. Si intende abusiva - ad eccezione di quanto in deroga previsto dal presente Regolamento - qualunque occupazione effettuata su spazio pubblico:

a) in assenza della prescritta concessione;

b) qualora la concessione sia scaduta e non rinnovata ovvero sia stata revocata;

c) in difformità ovvero in contrasto con le disposizioni in base alle quali venne rilasciata la concessione;

d) in difformità ovvero in contrasto con qualsivoglia specifica normativa regolante la materia.

2. Fatta salva per l'Amministrazione Comunale la facoltà di porre in giudizio una eventuale azione penale, questa può provvedere direttamente, a spese del possessore, a rimuovere gli impianti e gli oggetti abusivi ed a sequestrare i relativi materiali. Tutte le spese sostenute oltre eventuali danni arrecati saranno a carico della parte che ne avrà data la causa.

3. Resta, comunque, in capo all'occupante di fatto ogni responsabilità per qualsiasi danno o molestia arrecati a terzi per effetto dell'occupazione.

4. Alle occupazioni abusive sono applicate le stesse tariffe previste per le analoghe tipologie riferite alle occupazioni regolarmente concesse indipendentemente dall'applicazione delle sanzioni.

Articolo 8

Occupazioni d'urgenza

1. Per particolari situazioni di emergenza ovvero quando il rinvio della esecuzione di lavori non sia possibile per le specifiche condizioni o per ragioni di pubblico interesse, l'occupazione può essere effettuata dall'interessato prima di aver conseguito il formale provvedimento concessorio, che viene rilasciato a sanatoria.
2. Nel caso di cui al punto 1, oltre alla prescritta domanda intesa ad ottenere la concessione, l'interessato ha l'obbligo di dare immediata comunicazione della occupazione al Comune via fax o con telegramma.
3. L'occupazione avrà comunque riguardo a tutti i criteri di sicurezza e, per quanto attiene alle misure da dettare per la circolazione, si dovrà avere riferimento al dettato del Decreto Legislativo 285/92 ed al Regolamento di Esecuzione e di Attuazione del nuovo Codice della Strada.

Articolo 9

Concessioni

1. Le occupazioni permanenti e temporanee, così come definite al presente regolamento, sono soggette a regime concessorio.
2. Chiunque intende occupare, nel territorio comunale, anche temporaneamente, spazi od aree pubbliche oppure aree private soggette a servitù di pubblico passaggio, regolarmente costituita, sia in superficie che sovrastanti o sottostanti il suolo, deve farne apposita richiesta indirizzata al sindaco.
3. L'atto di concessione, oltre alla durata ed alla misura dello spazio concesso, stabilisce le condizioni e le norme alle quali l'atto medesimo si intende subordinato nonché la assoggettazione al canone.
4. Al termine della concessione - qualora la stessa non venga rinnovata - il concessionario avrà l'obbligo di eseguire a sue cure e spese tutti i lavori occorrenti per la rimozione delle opere installate e per rimettere il suolo pubblico in pristino, con i termini e le modalità che fisserà l'Amministrazione Comunale. In mancanza, vi provvede il Comune, a spese del Concessionario.

Articolo 10

Modalità per la richiesta delle concessioni

1. La domanda, redatta in carta legale, così come definita dalle specifiche modulistiche a disposizione dei cittadini presso i competenti uffici comunali, deve contenere, pena di nullità:
 - a) se trattasi di persona fisica o ditta individuale, l'indicazione delle generalità, della residenza o domicilio legale e del codice fiscale ovvero della partita IVA del richiedente;
 - b) Se trattasi di società, l'indicazione della ragione sociale e del tipo di società, della sede legale, del codice fiscale e della partita IVA, delle generalità e della residenza o domicilio del rappresentante legale con la specifica indicazione della carica di questi;
 - c) l'ubicazione e l'esatta dimensione dell'area su cui si intende effettuare la occupazione;
 - d) L'oggetto della occupazione, i motivi a fondamento della stessa, la discrezione dell'opera che si intende eventualmente eseguire, le modalità d'uso;
 - e) il periodo per cui viene richiesta la concessione e la durata per cui si intende effettuare la

occupazione;

f) la dichiarazione di conoscere e di sottostare a tutte le condizioni contenute nel presente regolamento;

g) la sottoscrizione della domanda da parte del richiedente e del legale rappresentante.

2. Deve inoltre contenere la sottoscrizione dell'impegno a fornire tutti i documenti che si riterranno necessari all'istruttoria dell'atto ed a sostenere tutte le eventuali spese di sopralluogo e di istruttoria, con deposito di cauzione, se specificamente richiesto.

3. Deve essere corredata dalla relativa documentazione tecnica e, qualora si rendesse necessaria una precisa e specifica identificazione dei luoghi, devono essere allegati i disegni atti ad una loro precisa individuazione.

Articolo 11

Modalità per il rilascio delle concessioni

1. La responsabilità della individuazione delle modalità di rilascio delle concessioni è in capo al Responsabile dell'unità organizzativa competente, il quale la definisce nel rispetto e nello spirito della lettera delle leggi 142 e 241 del 1990 e dei relativi regolamenti di attuazione.

2. Le unità organizzative competenti vengono individuate:

- nel funzionario designato dal comune cui sono attribuiti la funzione e i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa della concessione; il predetto funzionario sottoscrive anche la richiesta, gli avvisi, i provvedimenti relativi e dispone i rimborsi.

3. Le concessioni si intendono in tutti i casi accordate:

a) senza pregiudizio dei diritti dei terzi;

b) a titolo precario, per la durata massima di anni 9. Per i commercianti su aree pubbliche la durata della concessione è determinata dall'art.28 del D.lvo 114/1998 in anni 10.

c) con l'obbligo del concessionario di riparare tutti i danni derivanti dalle opere o dai depositi permessi;

d) con la facoltà dell'Amministrazione competente di inserire nuove condizioni;

e) con la responsabilità a carico del concessionario per qualsiasi danno o molestia che possono essere arrecati o contestati da terzi per effetto della concessione.

4. L'eventuale non accoglimento è comunicato al richiedente esplicitando i motivi del diniego stesso.

5. Il termine per la conclusione del procedimento amministrativo è di sessanta giorni a far tempo dalla data di protocollazione della domanda, qualora non si configuri la fattispecie di cui al successivo articolo.

6. Nel caso di trasferimento della titolarità di un esercizio commerciale, per le regolari occupazioni già in essere che restano inalterate, la concessione, precedentemente rilasciata si intende valida, fermo restando l'obbligo del pagamento del canone e della comunicazione della modificazione della soggettività passiva.

7. All'inizio di ogni anno, e comunque entro il 31 gennaio, dovrà essere compilata la lista dei concessionari per l'anno in corso e trasmessa all'ufficio finanziario. Per le concessioni rilasciate nel corso dell'anno, copia delle medesime dovrà essere trasmessa all'ufficio finanziario.

8. A tal fine il dirigente competente al rilascio degli atti istituirà un apposito registro in cui verrà annotato:

a) il tipo dell'atto amministrativo;

b) le generalità del soggetto a cui è stato rilasciato l'atto;

c) la data di rilascio;

d) la data di trasmissione della avvenuta comunicazione al servizio finanziario.

Articolo 12

Domande concorrenti

1. Nel caso per la medesima area vengano presentate più richieste di concessione, ovvero la superficie concedibile per uno spazio pubblico sia inferiore alla domanda di occupazione, costituisce condizione di priorità il numero di protocollo generale di presentazione della domanda.

2. Il dirigente responsabile del provvedimento deve informare i richiedenti del numero delle domande e della superficie disponibile per la concessione.

Articolo 13

Rinnovi e cessazioni

1. Le concessioni sono rinnovabili alla scadenza; l'eventuale tacito rinnovo deve essere specificamente previsto dall'atto sorgente.

2. Il concessionario, qualora intenda rinnovare la concessione, deve farne specifica richiesta nei modi e nei termini precedentemente fissati, nel termine perentorio di tre mesi prima della scadenza della concessione in atto.

3. La disdetta anticipata della concessione deve essere comunicata nel termine di cui al comma precedente.

4. La cessazione volontaria non dà luogo alla restituzione del canone.

5. La cessazione volontaria non dovuta a causa di forza maggiore non dà luogo alla restituzione del canone.

- c) l'averne arrecato danni alle proprietà comunali;
 - d) la mancata occupazione del suolo avuto in concessione, senza giustificato motivo, entro due mesi dalla data di rilascio della concessione o nei tre giorni successivi nel caso di occupazione temporanea; il termine di due mesi è ridotto a quindici giorni se trattasi di occupazione con attrezzature non stabilmente infisse al suolo;
 - e) la violazione delle norme relative al divieto di subconcessione ed alle modalità di subingresso nell'uso del bene oggetto dell'occupazione;
 - f) la violazione delle norme dettate in materia di occupazione dei suoli ovvero la inosservanza della legge o dei regolamenti comunali;
 - g) l'uso improprio del diritto di occupazione o il suo esercizio in contrasto con le norme e i regolamenti vigenti ovvero un uso diverso della occupazione rispetto a quello per il quale è stata rilasciata la concessione.
3. Le concessioni del sottosuolo non possono essere revocate se non per necessità dei pubblici servizi.
4. La revoca non dà diritto alla restituzione del canone pagato, ad eccezione della mancata occupazione prevista dalla lettera d) del comma 2. Nel caso, il canone pagato in anticipo, su istanza del concessionario, è rimborsato senza interessi.

Articolo 16

Estinzione della concessione

1. La concessione ad occupare lo spazio pubblico si estingue, ove non sussistano motivazioni di legge:
- a) per scadenza del termine di durata, ove non venga rinnovata;
 - b) per espressa rinuncia scritta del concessionario;
 - c) per morte o sopravvenuta incapacità legale del titolare o per estinzione della persona giuridica;
 - d) per dichiarazione di fallimento del concessionario o suoi aventi causa.

Articolo 17

Obblighi del concessionario

1. Le concessioni sono rilasciate ad personam ed è vietato il loro trasferimento a terzi, ad esclusione di quelle relative ai posteggi dei commercianti su aree pubbliche per i quali sarà applicata la normativa prevista dal D.lvo 31/03/1998 n. 114.
2. Le concessioni si intendono in ogni caso rilasciate senza il pregiudizio dei diritti di terzi, con l'obbligo preconstituito da parte del concessionario di adempiere a tutte le obbligazioni presenti e future ed a tutti gli adempimenti fiscali previsti, di rispondere in proprio di tutti i danni, indipendentemente dalla natura e dall'ammontare dei medesimi, che in dipendenza dell'occupazione potessero derivare a terzi, tenendo indenne il Comune da ogni pretesa, azione o

Articolo 14

Modifica o sospensione della concessione

1. Per sopravvenuti motivi di pubblico interesse, per la tutela della circolazione e della sicurezza stradale, dell'igiene, dell'estetica dell'arredo urbano, del decoro - ad insindacabile giudizio dell'Amministrazione Comunale - può essere modificato o sospeso, in qualsiasi momento, il provvedimento di concessione rilasciato.
2. Per i medesimi motivi possono essere imposte nuove condizioni, ovvero lo spostamento o la rimozione di impianti e strutture.
3. Il provvedimento di modificazione e di sospensione è emanato dal funzionario che ha rilasciato la concessione.
4. Il Comune potrà altresì sospendere temporaneamente la concessione nei seguenti casi:
 - a) in occasione di manifestazioni pubbliche indette dalla amministrazione comunale;
 - b) per altri motivi di ordine pubblico o di pubblici comizi;
 - c) per cause di forza maggiore come incendi, frane, eventi atmosferici eccezionali, inondazioni, terremoti, ecc.;
5. La sospensione della concessione dovrà essere notificata al concessionario con apposita ordinanza, in cui sono indicati i termini del provvedimento, che si intendono perentori e non suscettibili di interruzione, neppure in caso di eventuale ricorso da parte dell'interessato.
6. In ogni caso alla modificazione od alla sospensione del provvedimento non potrà corrispondere alcun indennizzo.
7. Qualora il concessionario non intenda continuare l'occupazione, dopo il provvedimento di modificazione o sospensione, l'area può essere concessa a soggetti terzi che ne facciano richiesta.

Articolo 15

Revoca della concessione

1. Ad insindacabile giudizio della amministrazione comunale le concessioni possono, in qualunque momento, essere revocate quando si accerti la inosservanza delle condizioni cui le stesse sono subordinate.
2. La revoca, che comporta la decadenza di qualsivoglia diritto connesso all'atto amministrativo precedentemente emanato, trova effetto immediato qualora venga a mancare uno dei presupposti per cui l'atto medesimo era stato formato, ovvero concorra uno dei seguenti motivi:
 - a) i reiterati inadempimenti o le violazioni da parte del concessionario o dei suoi dipendenti delle condizioni imposte o previste nell'atto di concessione;
 - b) il mancato pagamento del canone di concessione;

ragione di risarcimento.

3. Il concessionario ha l'obbligo di osservare tutte le disposizioni legislative e regolamentari previste in dipendenza della concessione nonché il rispetto della corretta esecuzione e gestione delle opere da realizzare e inoltre ha l'obbligo:

- a) di esibire a richiesta degli addetti comunali incaricati dei sopralluoghi e dei controlli, l'atto che autorizza l'occupazione;
- b) di mantenere in condizione di ordine, pulizia ed igiene l'area che occupa, facendo uso di appositi contenitori per i rifiuti;
- c) di provvedere a proprie spese, al ripristino della pavimentazione stradale nel caso in cui dalla occupazione siano derivati danni alla pavimentazione medesima;
- d) di provvedere al versamento del canone entro le scadenze previste;
- e) di dare attuazione alle ordinanze ed alle eventuali richieste o prescrizioni di competenza dei responsabili dei settori interessati.

4. Il concessionario, nella esecuzione dei lavori connessi alla occupazione concessa, oltre al rispetto delle condizioni e delle prescrizioni imposte con l'atto di concessione, deve:

- a) osservare le norme tecniche e pratiche previste in materia dalle leggi, dai regolamenti e dagli usi e consuetudini locali;
- b) non arrecare disturbo o molestia al pubblico ed intralcio alla circolazione;
- c) evitare scarichi e depositi di materiale sull'area pubblica non consentiti dall'Autorità Comunale;
- d) evitare scarichi di acqua sull'area pubblica e, in caso di assoluta necessità, provvedere alla loro canalizzazione, rispettando le norme igieniche richieste dalla situazione dei luoghi od imposte dal Comune o da altre Autorità;
- e) collocare adatti ripari, per evitare spargimenti di materiale sui suoli adiacenti pubblici e privati e predisporre mezzi necessari atti ad evitare sinistri e danni ai passanti.

5. Per quanto attiene alla manutenzione delle opere, eseguite sul suolo pubblico e loro pertinenze, formanti oggetto della concessione, questa è sempre e comunque a carico del concessionario.

6. Qualora i lavori di manutenzione richiedano interventi straordinari, tali da modificare le caratteristiche e l'estetica dell'opera, il concessionario, prima di dare corso ai lavori, dovrà essere debitamente autorizzato.

Articolo 18

Criteri per la determinazione della tariffa di base

1. I criteri per la determinazione della tariffa di base per l'applicazione del canone sono individuati sulla scorta degli elementi di seguito indicati ai sensi dell'art.63 D.Lgs.446/97, e più analiticamente:

- a) alla classificazione delle strade;

b) all'entità dell'occupazione espressa in metri quadrati o in metri lineari;

c) alla durata dell'occupazione.

2. Le tariffe di base relative ad ogni singola tipologia di occupazione sono indicate nell'allegato B, che si vuole parte integrante del presente regolamento.

3. L'importo dei canoni fino a lire 500 è arrotondato alle lire 1.000 inferiori, oltre lire 500 alle lire 1.000 superiori.

Articolo 19

Categoria delle località

1. In considerazione della loro ubicazione e della loro importanza, valutati anche in ordine al flusso turistico ed alle manifestazioni pubbliche, all'intensità demografica, agli insediamenti commerciali ed alla densità del traffico pedonale e veicolare, gli spazi pubblici sono classificati, ai fini della graduazione del canone, in tre categorie.

2. Dette categorie, acquisito il parere favorevole dei dirigenti dell'ufficio tecnico comunale e della Polizia Municipale, sono individuate nell'elenco che si vuole parte integrante del presente regolamento come allegato A.

3. Alle categorie si applicano le tariffe di cui alle tabelle che si vogliono parte integrante del presente regolamento come allegato B.

4. Qualora la singola occupazione, che per la sua specifica caratteristica non possa essere frazionata, sia effettuata sul territorio afferente a due categorie, si applica il canone più favorevole al contribuente.

Articolo 20

Durata delle occupazioni

1. Le occupazioni permanenti sono assoggettate al canone e costituiscono una obbligazione autonoma riferita ad anno solare, indipendentemente dalla data di inizio delle stesse.

2. Le occupazioni temporanee sono assoggettate al canone nella misura prevista per le singole tipologie nella tariffa allegata a giorni.

Articolo 21

Applicazione del canone

1. Il canone è commisurato alla occupazione concessa, espressa in metri quadrati o lineari, con arrotondamento delle frazioni al metro quadrato o lineare superiore. Si considerano spazi concessi anche quelli non occupati, ma indispensabili all'utilizzo dell'area concessa e che, in ogni

modo, non potrebbero essere concessi a terzi.

2. In caso di più occupazioni, anche aventi la medesima natura, concesse con separati atti amministrativi il canone si applica avendo riguardo ad ogni singola occupazione.

3. Non è assoggettabile al canone l'occupazione inferiore al mezzo metro quadrato o lineare, ad esclusione delle occupazioni di suolo o soprassuolo effettuate con apparecchi automatici per la distribuzione di dolciumi od altre merci e con bacheche o carrelli o simili per esposizioni di giornali o cartelli pubblicitari aventi carattere di lucro di durata superiore a 30 giorni ed inferiore al mezzo mq..

④ Le occupazioni con passi carrabili sono assoggettate al canone determinando la superficie sulla base della loro larghezza per la profondità di un metro "convenzionale". Per passi carrabili si intendono i manufatti costruiti da listoni di pietra od altri materiali o da apposite interruzioni dei marciapiedi o comunque da una modifica del piano stradale, intesa a facilitare l'accesso dei veicoli alla proprietà privata.

5. Qualora gli interessati facciano richiesta di apposito cartello segnaletico per il divieto di sosta nell'area antistante gli accessi, a norma del codice della strada, saranno assoggettati al canone anche i passi carrai cosiddetti "a raso" previa determinazione della relativa superficie calcolate in base alla loro larghezza per la profondità convenzionale di un metro. Il rilascio del cartello, sia per i passi carrai a raso che non, è subordinato al pagamento di una somma pari al costo di acquisto sostenuto dal Comune.

6. Il canone relativo all'occupazione con passi carrabili può essere definitivamente assolto mediante il versamento, in qualsiasi momento, di una somma pari a venti annualità del tributo. In ogni caso, ove i contribuenti non abbiano interesse ad utilizzare i passi carrabili, possono ottenerne l'abolizione con apposita domanda al Comune. La messa in pristino dell'assetto stradale è effettuata a spese del richiedente.

Articolo 22

Occupazioni permanenti con condutture, cavi, impianti, ecc.

1. Per le occupazioni permanenti realizzate con condutture, cavi, impianti in genere o qualsiasi altro manufatto da aziende di erogazione dei pubblici servizi e per quelle realizzate nell'esercizio di attività strumentali ai servizi medesimi il canone è determinato nella misura di lire 1.500 per utente.

2. In ogni caso, l'ammontare complessivo del canone dovuto per le occupazioni permanenti realizzate con condutture, cavi, impianti in genere o qualsiasi altro manufatto da aziende di erogazione dei pubblici servizi e per le occupazioni permanenti realizzate nell'esercizio di attività strumentali ai servizi erogati dalle suddette aziende, non può essere inferiore a lire 1.000.000.

3. Ai sensi dell'articolo 63 comma 2 lettera f) punto 4 del D.lgs 15 dicembre 1997 n. 446, la misura del canone è rivalutata annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente.

4. Il Comune, nel caso di costruzione di gallerie sotterranee per il passaggio delle condutture, dei cavi e degli impianti, oltre al canone di concessione, impone un contributo "una tantum" pari al 50 per cento delle spese di costruzione delle gallerie ai soggetti beneficiari dell'opera

realizzata.

Articolo 23

Esclusioni

1. Sono escluse dal canone:

- a) le occupazioni di aree appartenenti al patrimonio disponibile del Comune;
- b) le occupazioni effettuate con balconi, verande, bow windows e simili infissi di carattere stabile, stante che il carattere di stabilità è determinato dal fatto obiettivo, nulla rilevando che per tali manufatti non sia stata richiesta né rilasciata alcuna autorizzazione con valenza edilizia;
- c) le occupazioni effettuate con manufatti che abbiano strutture e funzioni analoghe o correlate a quanto individuato dal precedente punto b), quali le tende solari poste a copertura o protezione degli stessi balconi, verande bow windows e simili;
- d) le occupazioni effettuate su strade statali o provinciali comprese nel centro abitato così come definito ai sensi del D.lvo 285/1992;
- e) le occupazioni effettuate su aree demaniali di proprietà dello Stato.
- f) i semplici accessi carrabili o pedonali, quando siano posti a filo con il manto stradale ed, in ogni caso, quando manchi un'opera visibile che renda concreta l'occupazione e certa la superficie sottratta all'uso pubblico.

Articolo 24

Esenzioni

1. Sono esenti dal canone:

- a) le occupazioni effettuate dallo Stato, dalla Regione, Province Comuni e loro Consorzi, da enti religiosi per l'esercizio di culti ammessi dallo Stato, da enti pubblici di cui all'art.87, comma 1 lettera c) del DPR 22.12.1986, n.917, per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica;
- b) le tabelle indicative delle stazioni e fermate e degli orari dei pubblici servizi di trasporti, nonché le tabelle che interessano la circolazione stradale purché non contengano indicazioni di pubblicità, gli orologi funzionanti per pubblica utilità, sebbene di privata pertinenza, e le aste delle bandiere;
- c) le occupazioni da parte di vetture destinate al servizio di trasporto pubblico di linea in concessione;
- d) le occupazioni occasionali di durata non superiore ad ore 1 e le occupazioni determinate dalla sosta dei veicoli per il tempo necessario al carico a allo scarico delle merci;
- e) le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita del Comune al termine della concessione stessa;

- f) le occupazioni di aree cimiteriali;
- g) le occupazioni, spazi ed aree pubbliche sui passi carrabili;
- h) le occupazioni permanenti con autovetture adibite a trasporto pubblico o privato nelle aree pubbliche a ciò destinate;
- i) le occupazioni di suolo pubblico realizzate con innesti o allacci a impianti di erogazione di pubblici esercizi;
- l) gli accessi carrabili destinati ai soggetti portatori di handicap.

Le esenzioni di cui alla lettera (a) si applicano anche per le manifestazioni affidate dal Comune a terzi organizzatori, le stesse possono essere disciplinate nella convenzione di affidamento dell'organizzazione.

2. Sono inoltre esenti le seguenti occupazioni occasionale:

- m) occupazioni effettuate per manifestazioni ed iniziative politiche, sindacali, religiose, assistenziali, celebrative e del tempo libero non comportante attività di vendita o di somministrazione e di durata non superiore a 24 ore;
- n) il commercio su aree pubbliche in forma itinerante con soste fino a 60 minuti;
- o) occupazioni sovrastanti il suolo pubblico con festoni, addobbi, luminarie, in occasioni di festività o ricorrenze civili e religiose. La collocazione di luminarie natalizie è esente quando avvenga nel rispetto delle prescrizioni di cui ai regolamenti comunali;
- p) occupazione di pronto intervento con ponti, steccati, scale, pali di sostegno per piccoli lavori di riparazioni, manutenzioni o sostituzioni riguardanti infissi, pareti, coperti, di durata non superiore a 6 ore;
- q) occupazioni con fiori e piante ornamentali all'esterno dei negozi che diano decoro all'arredo urbano, o effettuate in occasioni di festività, celebrazioni o ricorrenze, purché non siano collocati per delimitare spazi di servizio e siano posti in contenitori facilmente rimovibili. Dette occupazioni non debbono concorrere a delimitare aree in cui viene svolta una qualsivoglia attività commerciale;
- r) occupazioni per operazioni di trasloco e di manutenzione del verde (esempio potatura alberi) con mezzi meccanici o automezzi operativi di durata non superiore alle 6 ore.

Articolo 25

Riduzioni

1. Per le occupazioni temporanee superiori ai 30 giorni riduzione del 50% con convenzione;
2. Per le occupazioni temporanee realizzate per l'esercizio dell'attività edilizia la tariffa è ridotta del 50%
3. Per le occupazioni temporanee realizzate per l'esercizio del commercio su aree pubbliche , pubblici esercizi e produttori agricoli la tariffa è ridotta del 50%
4. Per le occupazioni temporanee realizzate per l'esercizio dello spettacolo viaggiante la tariffa è

ridotta dell'80%, inoltre il numero dei metri quadrati è abbattuto del 50% per superfici fino a 100 mq. del 75% per superfici eccedenti i 100 metri quadrati fino a 1000 mq. e del 90% per superfici superiori.

5. Per le occupazioni realizzate in occasione di manifestazioni politiche, culturale o sportive, la tariffa ordinaria indicata nella lettera I dell'allegato B è ridotta dell'80%.

6. Per i passi carrabili la tariffa è ridotta al 50 %.

7. Per le occupazioni con tende e simili, la tariffa è ridotta al 30 per cento e, ove siano poste a copertura, ma sporgenti, di banchi di vendita nei mercati o di aree già occupate, il canone va determinato con riferimento alla superficie in eccedenza;

8. Per le occupazioni con distributori di carburanti e relative strutture complementari, la tariffa è ridotta del 40%;

9. Le riduzioni sono tra loro cumulabili.

Articolo 26

Modifiche

1. Le tariffe di base, previste dall'articolo 18, sono aggiornate, entro il 31 ottobre di ogni anno (il termine è automaticamente differito se differito con legge), con delibera della Giunta Comunale ed entrano in vigore il primo gennaio dell'anno successivo a quello in cui la deliberazione è divenuta esecutiva a norma di legge.

2. L'aggiornamento ha riguardo al tasso d'inflazione programmato dalla legge di bilancio dello Stato.

3. Nel caso intervengano modificazioni dell'assetto socio economico del territorio o qualsivoglia variazione che comporti la rideterminazione delle categorie delle località, le conseguenti variazioni sono oggetto di modifica regolamentare di competenza del Consiglio Comunale.

4. La mancata modificazione delle tariffe comporta l'automatica applicazione di quelle in vigore per l'anno precedente.

Articolo 27

Versamento del canone per le occupazioni permanenti

1. Il canone per le occupazioni permanenti va corrisposto ad anno solare, indipendentemente dalla data di rilascio della concessione.

2. Il versamento relativo alla prima annualità va eseguito all'atto del rilascio della concessione, la cui validità è condizionata alla dimostrazione dell'avvenuto pagamento.

3. Per le annualità successive a quella del rilascio della concessione, il versamento del canone va effettuato entro il 31 gennaio di ciascun anno; se tale data cade in giorno festivo, il versamento va effettuato entro il primo giorno feriale successivo.

4. Il pagamento del canone relativo alle variazioni delle occupazioni già concesse che si

verificano in corso dell'anno, derivate dalla richiesta del concessionario può essere compensato con le somme in precedenza pagate ovvero, le medesime somme, possono andare a compensazione per i successivi due anni. In ogni modo per le concessioni annuali non si dà luogo ad alcun rimborso.

5. Il versamento del canone va effettuato su apposito conto corrente postale del Comune o del concessionario, con arrotondamento a 1.000 lire per difetto se la frazione non è superiore a 500 lire per eccesso se è superiore. E' ammesso il versamento con sistema informatizzato (bancomat o similare) su apposito conto del Comune.

6. Il canone deve essere corrisposto in un'unica soluzione. E' ammessa la possibilità del versamento in rate trimestrali anticipate (scadenti ciascuna nell'ultimo giorno del primo mese del trimestre: 31 gennaio, 30 aprile, 31 luglio e 31 ottobre), qualora l'importo sia superiore a lire 500.000.

Articolo 28

Versamento del canone per le occupazioni temporanee

1. Per le occupazioni temporanee il canone deve essere versato all'atto del rilascio della concessione, in unica soluzione anticipata per tutto il periodo dell'occupazione, con versamento da effettuarsi su apposito conto corrente postale del Comune o del concessionario.

2. Per le occupazioni temporanee effettuate limitatamente nei giorni festivi e mercati, sagre e fiere da parte dei partecipanti *precari* l'obbligo della concessione è assolto con il pagamento diretto e contestuale rilascio della quietanza.

3. Nel caso di occupazioni ricorrenti, di cui al terzo periodo del secondo comma dell'articolo 6, il versamento va effettuato in un'unica soluzione anticipata per tutto il periodo ricadente nel corso di ciascun anno solare.

4. E' ammessa la possibilità del versamento in rate semestrali anticipate (scadenti ciascuna nell'ultimo giorno del primo mese del semestre: 31 gennaio, 31 luglio) qualora l'importo del canone sia di importo superiore a lire 200.000.

Articolo 29

Riscossione coattiva

1. La riscossione coattiva delle somme dovute e non pagate alla scadenza fissata nel presente regolamento si effettua secondo le modalità previste dall'articolo 68 del DPR 28 gennaio 1988, n. 43 e successive modifiche ed integrazioni; ciò comporta che la riscossione deve essere operata mediante ruolo, in un'unica soluzione, dai concessionari del servizio.

2. La riscossione coattiva delle somme dovute e non pagate alla scadenza fissata nel presente regolamento può avvenire anche mediante il sistema della ingiunzione di cui al R.D. 14 aprile 1910, n. 639.

3. Le spese per l'espletamento della procedura coattiva vengono addebitate all'utente nella misura determinata annualmente con atto della Giunta Municipale e sono recuperate con il procedimento di cui al presente comma.

4. Con le medesime modalità sono recuperate le spese sostenute dal Comune per la messa in pristino dell'area ovvero per la rimozione di manufatti o materiali nel caso di occupazioni abusive o di inottemperanza alle disposizioni previste dall'atto concessorio.

5. Il credito derivante dalla applicazione del canone è assistito, in applicazione dell'articolo 2752 del codice civile, da privilegio generale sui mobili del debitore.

6. In caso di affidamento a terzi del servizio, il procedimento di riscossione coattiva, è svolto dal concessionario.

Articolo 30

Rimborsi

1. Nel caso di richiesta di rimborso, effettuata con apposita istanza in carta semplice da parte del concessionario, delle somme versate e non dovute entro il termine di tre anni dal giorno di pagamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione, si provvede entro novanta giorni dalla data di presentazione della stessa.

2. Sulle somme rimborsate ai concessionari spettano gli interessi di mora nella misura stabilita dalla legge.

Articolo 31

Affidamento in concessione del servizio

1. Qualora il Comune di Pietramontecorvino lo ritenga più conveniente sotto il profilo economico o funzionale può affidare in concessione totalmente o parzialmente il servizio gestione del canone ad apposita azienda secondo le disposizioni previste in materia dalla normativa vigente.

Articolo 32

Funzionario responsabile

1. Per la gestione del canone il Comune nomina il funzionario responsabile a cui sono attribuiti la funzione e i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale:

- a) sottoscrive le concessioni, le richieste, gli avvisi, i provvedimenti relativi;
- b) individua il soggetto passivo che deve corrispondere il canone;
- c) determina l'ammontare del canone dovuto e stabilisce i termini per il pagamento;
- d) sottoscrive le convenzioni;
- e) verifica la riscossione del canone e determina le procedure coattive nei casi di mora;
- f) dispone rimborsi;

g) gestisce il contenzioso;

h) irroga le sanzioni.

2. Nel caso di affidamento in gestione del servizio ai sensi del precedente articolo, le attribuzioni di cui al presente articolo spettano al concessionario.

Articolo 33

Sanzioni

Per le violazioni concernenti l'applicazione del canone si applicano le sanzioni di cui all'art. 53 del D.Lgs. 507/1993, modificato dall'art. 12 D.Lgs. 473/97.

1) Per l'omessa presentazione della dichiarazione si applica una soprattassa dal 100 per cento al 200 per cento dell'ammontare del canone o del maggior canone dovuto, con un minimo di Lire 100.000.

2) Per la dichiarazione infedele si applica la sanzione amministrativa del 50 per cento della maggiore imposta dovuta. Se l'errore o l'omissione attengono ad elementi non incidenti sulla determinazione di questi, si applica la sanzione da Lire 100.000 a lire 500.00

3) Per la tardiva presentazione della denuncia e per il tardivo versamento, effettuati entro trenta giorni successivi alla scadenza, le soprattasse sono ridotte al 12,50 per cento dell'imposta, con un minimo di Lire 12.500.

4) Le sanzioni di cui al punto 1 e 2 sono ridotte ad un quarto se, entro il termine per ricorrere alle commissioni tributarie, interviene adesione del contribuente con il pagamento dell'imposta, se dovuta, e della sanzione.

- Sulle somme dovute a titolo di canone si applicano gli interessi moratori in ragione del 7 per cento per ogni semestre compiuto.

Articolo 34

Contenzioso

1. Le controversie riguardanti i procedimenti amministrativi relativi alle concessioni disciplinate dal presente regolamento, sono di competenza del giudice amministrativo ai sensi dell'articolo 5 della legge n. 1034 del 1971.

2. Le controversie riguardanti l'applicazione del canone di concessione sono di competenza dell'Autorità Giudiziaria Ordinaria.

Articolo 35

Abrogazioni

1. Si intendono recepite ed integralmente acquisite al presente regolamento le abrogazioni di cui all'articolo 51 del D.lgs 15 dicembre 1997, n.446.

2. E' pertanto abrogato il vigente regolamento comunale per l'applicazione della tassa per l'occupazione suolo pubblico.

3. Sono parimenti abrogate tutte le norme regolamentari comunali contrarie o incompatibili con quelle del presente regolamento.

Articolo 36

Norme transitorie e finali

1. L'applicazione del canone per l'occupazione dei spazi ed aree pubbliche disciplinato dal presente regolamento decorre dal 1° gennaio 2000.

2. L'accertamento e la riscossione della tassa occupazione spazi ed aree pubbliche, i cui presupposti di imposizione si sono verificati anteriormente alla data dalla quale nei confronti dei singoli soggetti passivi ha effetto la loro abolizione, continuano ad essere effettuati anche dopo il 1° gennaio 2000, fatta salva la facoltà di recesso.

3. Le concessioni rilasciate entro il 31 dicembre 1999, con validità temporale anche successiva, se non in contrasto con le norme del presente regolamento, sono rinnovate a richiesta del titolare, con domanda in carta semplice o con il pagamento del canone risultante dall'applicazione della nuova tariffa.

Articolo 37

Rinvio

1. Per quanto non specificatamente ed espressamente previsto dal presente regolamento, si rinvia alle norme legislative regolanti la materia e, in particolare - per le occupazioni realizzate per il commercio al dettaglio su aree pubbliche al titolo decimo del D.lgs 31 marzo 1998, n. 114.

Articolo 38

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento, divenuto esecutivo ai sensi e per gli effetti del dettato della Legge 142 dell'08.06.1990, viene pubblicato per quindici giorni consecutivi all'Albo Pretorio ed entra in vigore il 1° gennaio dell'anno della sua approvazione.

A L L E G A T O - A -

ALLEGATO A

ELENCO DELLE STRADE PER CATEGORIE

PIETRAMONTECORVINO:

1° categoria

Piazza Martiri del Terrorismo

Corso Aldo Moro

Largo Rosario

Corso Vittorio Emanuele II

2° categoria

via De Michele

via Dante Alighieri

via Vittorio Veneto

via Foggia

via Conza

via Di Ruberto

via Bari

via Taranto

via Salvo D'acquisto

via Federico II

via Dei Gerani

via Mazzini

largo San Matteo

3° categoria

Tutte le strade ed aree pubbliche e le aree di proprietà privata sulle quali risulti regolarmente costituita una servitù di pubblico passaggio, del territorio comunale, non comprese negli elenchi di cui alla 1° e 2° categoria.

ALLEGATO B

CANONE DI CONCESSIONE PER OCCUPAZIONI PERMANENTI

ALLEGATO B

A) Occupazioni di qualsiasi natura di suolo pubblico per ogni metro quadro e per anno solare:

1° categoria £ 34.000

2° categoria £ 24.000

3° categoria £ 14.000

OCCUPAZIONI TEMPORANEE

I) Occupazioni temporanee di suolo pubblico e di spazi soprastanti e sottostanti il suolo medesimo.

Tariffa giornaliera per mq.:

TARIFFA BASE		FINO A 12 ORE (90% DELLA TARIFFA BASE)	OLTRE 12 ORE FINO A 14 GIORNI	DAL 15° GIORNO (70% DELLA TARIFFA BASE)
1° CAT.	2.500	2.250	2.000	1.750
2° CAT.	1.500	1.350	1.200	1.050
3° CAT.	1.000	900	800	700

Tariffa giornaliera per mq per occupazioni ricorrenti :

Tariffa giornaliera	Fino a 14 giorni	Oltre 14 giorni (mercato quindicinale)
1° Categoria	2.000	1.000
2° Categoria	1.000	600
3° Categoria	700	400

L) Per le occupazioni effettuate in occasione di fiere e festeggiamenti, la tariffa è quella indicata alla lettera I;

M) Per le occupazioni realizzate da commercianti su aree pubbliche, pubblici esercizi e produttori agricoli che vendono direttamente il loro prodotto, le tariffe di cui alla lettera I sono ridotte del 50%;

13

N) Per le occupazioni poste in essere con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, la tariffa di cui alla lettera I è ridotta dell'80%; inoltre le superfici sono calcolate in ragione del 50% sino a 100 mq., del 25% per la parte eccedente i 100 mq. e fino a 1.000 mq., del 10% per la parte eccedente i 1.000 mq. (pertanto il numero dei mq. è abbattuto del 50% per le occupazioni fino ai 100 mq., del 75% per la parte di superficie eccedente i 100 mq. fino a 1.000 mq. e del 90% per la parte di superficie eccedente i 1.000 mq.);

esempio n.1: un autoscontro che occupa 300 mq. di superficie si vedrà applicare una tassa calcolata su 100 mq.;

esempio n.2: un circo equestre che occupa 1.200 mq. di superficie si vedrà applicare una tassa calcolata su 295 mq.);

O) Per le occupazioni temporanee di sottosuolo e soprassuolo stradale con condutture, cavi, impianti in genere ed altri manufatti destinati all'esercizio e alla manutenzione delle reti di erogazione di pubblici servizi compresi quelli posti sul suolo e collegati alle reti stesse, il canone è determinato in misura forfetaria come segue:

a. fino a un km lineare e di durata non superiore a 30 giorni:

1° categoria £. 100.000

2° categoria £. 50.000

3° categoria £. 25.000

b. oltre un km lineare e di durata non superiore a 30 giorni:

1° categoria £. 500.000

2° categoria £. 250.000

3° categoria £. 125.000

Le tariffe di cui alle lettere a. e b. sono maggiorate del:

- 30% per un periodo non superiore a 90 giorni

- 50% per un periodo non superiore a 180 giorni

- 100% per un periodo oltre i 180 giorni.

P) Per le occupazioni con autovetture di uso privato in esposizione realizzate su aree a ciò destinate dal Comune si applica la tariffa indicata nella lettera I;

Q) Per le occupazioni realizzate per l'esercizio dell'attività edilizia le tariffe indicate nella lettera I sono ridotte del 50%;

R) Per le occupazioni realizzate in occasione di manifestazioni politiche, culturali o sportive, la tariffa ordinaria indicata nella lettera I è ridotta dell'80%;

S) Per le occupazioni temporanee di durata non inferiore ad un mese, la riscossione avviene mediante convenzione con tariffa ridotta del 50%;

T) Per le occupazioni temporanee che di fatto, si protraggono per un periodo superiore a quello consentito originariamente, ancorché uguale o superiore all'anno si applica la tariffa aumentata del 20%;

U) Per le occupazioni temporanee inferiori al mezzo metro quadrato effettuate con apparecchi automatici per la distribuzione di dolciumi od altre merci e con bacheche o carrelli o simili per esposizioni di giornali o cartelli pubblicitari aventi carattere di lucro di durata superiore a 30 giorni il canone è fissato in forma forfetaria per ogni apparecchio o bacheca o carrello o simili per anno:

a- 1° Categoria £. 30.000

b- 2° Categoria £. 25.000

c- 3° Categoria £. 20.000.

V) Per i passi carrabili la tariffa e' ridotta al 50 %.

W) Per le occupazioni con distributori di carburanti e relative strutture complementari, la tariffa è ridotta del 40%.

Z) La tariffa per le occupazioni con tende, fisse o retrattili, aggettanti sul suolo e' ridotta al 30 per cento.